

CONSULTA COMUNALE DEL TERZO SETTORE

Città di Villa San Giovanni

Villa San Giovanni, 19 dicembre 2012.

Resoconto Riunione del 18 Dicembre 2012

La riunione ha inizio per le ore 19,30 c/o il Centro Baden Powell.

Il Presidente Chirico rivolge un saluto all'Assessore con delega ai Servizi Sociali, Sig. Donato e al Vicepresidente del Consiglio Comunale Dott. Giustra.

Il Presidente rende noto che la Consulta si è riunita per analizzare con attenzione il "Regolamento comunale per l'utilizzo di volontari per scopi di pubblica utilità" ricevuto dall'Amministrazione.

La Consulta esprime ai rappresentanti dell'Amministrazione comunale apprezzamento per questo sforzo di normare la partecipazione alla vita cittadina attraverso le forme di volontariato presenti ed operanti sul territorio comunale, ritiene comunque di dover segnalare alcune incongruenze rilevate, proponendo al contempo modifiche migliorative al testo in esame.

In particolare, si intende evidenziare:


1. Il riferimento normativo alla legge quadro nazionale (Legge n.266/91) e Legge quadro Regionale (Legge n. 33/2012) esprimono chiaramente che per *"attività di volontariato si intende il servizio, anche occasionale, reso per fini di solidarietà, senza fini di lucro o remunerazione anche indiretta, attraverso prestazioni personali, volontarie e gratuite svolte tramite le organizzazioni liberamente costituite di cui i volontari fanno parte"*. Il Regolamento invece in più punti indica un rapporto diretto tra l'Ente e il singolo volontario, vedi per esempio l' Art. 5 - Requisiti soggettivi, in cui non si fa menzione a quale associazione appartenga il volontario. Pertanto il Regolamento esprime una filosofia in cui il Comune sceglie e si rapporta con il cittadino volontario in modo esclusivo, ignorando di fatto il dettato normativo sopra citato, (vedi : Artt. 3.1 / 3.2 / 4.1 / 4.2 / 5.1 / 7.2 / 7.3 / 8.7 / 10.1)
 2. Rimborsi per le spese sostenute. Nel confermare con forza l'assoluta gratuità con cui deve avvenire la realizzazione di forme di volontariato e in conseguenza di quanto detto al punto 1, il rimborso di spese effettivamente sostenute per l'attività in oggetto deve essere rimborsata all'Associazione cui i volontari fanno parte e non al singolo volontario. Non è possibile in nessun caso rimborsare spese non documentate. Non si capisce, inoltre, il riferimento ai commi 5 e 6 dell'art. 6 circa l'applicazione dell'IVA e della ritenuta di acconto, che presagiscono forme di reddito vero e proprio e quindi soggetto a tassazione irpef, (vedi : titolo art. 6 (*riferimento fiscale*) e artt. 6.5 / 6.6 / 7.3)
-

3. La necessità di inserire nel Regolamento, come requisito essenziale per la stipula di Convenzioni con l'Ente e per ricevere contributi pubblici, l'iscrizione delle associazioni al Registro regionale delle associazioni di volontariato, così come previsto dall'art. 5 della L.R. 33/2012
4. La copertura assicurativa. Gli aderenti ad una associazione di volontariato godono già di copertura associativa in quanto membri dell'associazione medesima, pertanto non necessita che il Comune utilizzi risorse di Bilancio per stipulare polizze a tal proposito, (vedi art. 9)
5. In ultimo, sarebbe il caso che nella forma lessicale si tenga conto del tipo di rapporto che si instaura tra volontariato e Ente, è opportuno che non venga usata una terminologia in cui si esprime in qualche modo una sorta di subordinazione tra il volontario e il dipendente comunale, (vedi artt. 8.4)

Dopo una lunga, approfondita e proficua discussione, l'Assessore Donato dichiara di voler recepire i suggerimenti indicati dalla Consulta e concorda le modifiche da apportare al testo del Regolamento alla luce degli orientamenti espressi e discussi.

Il Presidente ringrazia gli intervenuti e congeda tutti alle ore 22.15

Il Presidente della Consulta 3° Settore
Giandomenico Chirico





CITTA' DI VILLA SAN GIOVANNI
Provincia di Reggio Calabria

SETTORE
SERVIZI SOCIALI

REGOLAMENTO
PER L'UTILIZZO DEL VOLONTARIATO
PER SCOPI DI PUBBLICA UTILITA'

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 83 del 20/12/2012

Indice

Art. 1 Principi generali

Art. 2 Riferimenti normativi

Art. 3 Criteri generali

Art. 4 Criteri e Modalità di affidamento

Art. 5 Requisiti soggettivi

Art. 6 Qualificazione giuridica dell'incarico

Art. 7 Rimborso spese

Art. 8 Modalità organizzative

Art. 9 Assicurazione

Art. 10 Doveri dei volontari

Art. 11 Entrata in vigore

Art. 1 – Principi Generali

Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina degli interventi di attuazione delle varie forme di utilizzo istituzionale del volontariato tra associazioni o gruppi di volontariato con sede nel comune di Villa San Giovanni, per scopi di pubblico interesse, in connessione con lo sviluppo e la diffusione dei servizi comunali sul territorio comunale, per consentire alle persone l'espressione di responsabilità sociale e civile e favorire attività solidaristiche integrative.

Art. 2 – Riferimenti normativi

Gli interventi di cui al presente Regolamento, nel rispetto dei principi e dei valori della Costituzione Italiana, trovano fondamento in quanto previsto dalle seguenti leggi:

- **Legge 11 agosto 1991, n. 266** "legge-quadro sul volontariato" dove il valore sociale e la funzione del volontariato sono espressione di impegno civile, sussidiarietà e pluralismo, come manifestazione del principio di solidarietà sociale di cui all'articolo 2 della Costituzione;
- **Legge regionale 26 luglio 2012, n. 33** "Norme per la promozione e la disciplina del volontariato"

Art. 3 - Criteri generali

1. Per attività di volontariato si intende il servizio, anche occasionale, reso per fini di solidarietà, senza fini di lucro o remunerazione anche indiretta, attraverso prestazioni personali, volontarie e gratuite svolte tramite le organizzazioni liberamente costituite di cui i volontari fanno parte.

2. L'attività di cui al comma 1 è volta al perseguimento di finalità di carattere sociale, civile e culturale e si esprime particolarmente nella cura delle relazioni umane e nella promozione delle responsabilità comunitarie, attraverso la realizzazione di azioni concrete a vantaggio della persona e della comunità, orientate a:

- a) contrastare le condizioni e le cause di povertà ed esclusione sociale e prevenire e alleviare le situazioni di degrado sociale, sofferenza ed emarginazione;
- b) intervenire nei contesti familiari nel cui ambito vivono persone malate, disabili o non autosufficienti, specie se tali nuclei vivono in condizioni di povertà estrema e marginalità;
- c) promuovere e tutelare i diritti umani, sociali e di cittadinanza;
- d) prevenire e intervenire nelle situazioni di rischio di calamità naturali e antropiche secondo le modalità e con i criteri stabiliti dalle specifiche leggi in materia di protezione civile;

- e) tutelare e valorizzare i beni comuni naturali, culturali e sociali, proteggendoli da ogni forma di degrado e inquinamento;
- f) promuovere forme e opportunità di animazione, educazione, orientamento delle giovani generazioni e degli adulti;
- g) promuovere la cultura e la pratica del dialogo, della nonviolenza, della legalità, della cittadinanza responsabile e la solidarietà internazionale.

3. L'Amministrazione Comunale, in occasione dell'attivazione delle varie attività che si renderanno necessarie, ha la facoltà di individuare altre attività di intervento, purché finalizzati ad obiettive esigenze di pubblico interesse.

Art. 4 – Criteri e Modalità di affidamento

1. A mezzo di avvisi pubblici, l'Amministrazione invita le associazioni o gruppi di volontariato, disponibili a presentare domanda finalizzata a svolgere attività di volontariato.
2. L'affidamento dell'attività di volontariato è effettuata dal responsabile dell'ufficio comunale competente per il settore cui è riconducibile l'attività da svolgersi, con modalità e condizioni tali da garantire, possibilmente, una completa turnazione fra i volontari nell'espletamento delle mansioni inerenti le attività di volontariato.
3. Costituisce condizione vincolante per l'affidamento dell'attività la preventiva integrale accettazione scritta del presente regolamento.

Art. 5 – Requisiti soggettivi

1. È organizzazione di volontariato ogni organismo liberamente costituito che si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti, la cui attività, svolta ai sensi dell'articolo 3, è finalizzata alla cura di interessi individuali di cui siano titolari in misura prevalente soggetti terzi rispetto agli associati ovvero alla cura di interessi collettivi degni di tutela da parte della comunità.
2. Le organizzazioni di volontariato assumono la forma giuridica che ritengono più adeguata al perseguimento delle proprie finalità, compatibilmente con lo scopo solidaristico.
3. Per l'accesso ai contributi pubblici nonché per la stipula di convenzioni si applica l'art. 5 comma 5 della Legge reg. n. 33 del 23 luglio 2012;
4. L'organizzazione deve avere sede nel Comune di Villa San Giovanni;

5. I volontari designati dalle organizzazioni devono avere raggiunto la maggiore età.

Art. 6 – Qualificazione giuridica dell'incarico

1. L'impegno connesso con gli incarichi di cui al presente regolamento non va inteso come sostitutivo di prestazioni di lavoro subordinato, né deve essere ritenuto indispensabile per garantire le normali attività comunali, nel cui ambito operativo si inserisca in modo meramente complementare e di ausilio, costituendo pertanto un arricchimento di dette attività tramite l'apporto del patrimonio di conoscenza e di esperienza dei volontari.

2. Le mansioni affidate non comportano l'esercizio di poteri repressivi o impositivi.

3. L'affidamento dell'incarico esclude tassativamente ogni instaurazione di rapporto subordinato ancorché a termine.

4. L'incarico si intende revocabile in qualsiasi momento per recesso di una delle parti con espressa motivazione.

Art. 7 – Rimborso spese

1. L'attività di volontariato è prestata in modo spontaneo e gratuito e non può essere retribuita in alcun modo.

2. L'Amministrazione si impegna pertanto a rimborsare alle organizzazioni di volontariato esclusivamente le eventuali spese effettivamente sostenute, direttamente connesse all'attività espletata oggettivamente necessarie e preventivamente concordate.

3. Al fine del rimborso dette spese devono essere adeguatamente documentate.

4. I fondi per tali rimborsi faranno riferimento agli interventi di spesa cui si riferisce l'attività di volontariato prestata.

Art. 8 – Modalità organizzative

1. L'amministrazione comunale promuove azioni di volontariato delle attività formulate dell'art. 3 del presente regolamento.

2. Il responsabile dell'ufficio comunale competente per il settore cui è riconducibile l'attività svolta dai volontari provvede, avvalendosi del personale comunale, ad organizzare, sovrintendere, verificare ed accertare le attività relative intendendosi, ai meri effetti organizzativi.

3. Il responsabile vigila sullo svolgimento delle attività avendo cura di verificare che i volontari rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli eventuali utenti e/o fruitori delle attività stesse e che queste ultime vengano svolte con modalità corrette.

6. All'inizio dell'attività il responsabile predispone, di comune accordo con i responsabili delle organizzazioni il programma operativo per la realizzazione delle attività stesse.

8. Qualora le attività da svolgere richiedessero competenze particolari e specifiche diverse da quelle in possesso dei volontari impegnati, l'amministrazione valuterà la possibilità di fornire occasioni concrete di formazione, riqualificazione ed aggiornamento ai volontari impegnati nello svolgimento di dette attività, secondo modalità da concordare con i volontari stessi.

Art. 9 – Assicurazione

1. Le organizzazioni di volontariato devono assicurare gli aderenti contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività, nonché per la responsabilità civile verso terzi, in conformità a quanto previsto dal decreto ministeriale previsto dall'articolo 4, comma 2, della legge 11 agosto 1991, n. 266, che individua i meccanismi semplificati delle polizze assicurative che le organizzazioni di volontariato sono tenute a stipulare a favore dei propri aderenti.

Art. 10 – Doveri dei volontari

1. Ciascuna organizzazione deve garantire i propri volontari coinvolti nelle attività, a:

- a) Svolgere i compiti assegnati con la massima diligenza ed in conformità dell'interesse pubblico ed in piena osservanza di ogni disposizione di legge e/o di regolamento;
- b) Rispettare gli orari di attività prestabiliti;
- c) Tenere un comportamento verso chiunque improntato alla massima correttezza ed educazione;
- d) Tenere verso i dipendenti comunali un comportamento ispirato ad un rapporto di rispetto e collaborazione;
- e) Notificare tempestivamente eventuali assenze o impedimenti a svolgere le proprie mansioni alla propria organizzazione che provvederà a segnalare il caso all'ufficio competente comunale;
- f) Segnalare agli uffici comunali tutti quei fatti e circostanze che richiedano l'intervento di personale comunale.

2. Ciascun volontario è personalmente e pienamente responsabile qualora ponga in essere, anche per colpa, comportamenti aventi natura di illecito penale e/o civile, intendendosi che l'Amministrazione ed i suoi dipendenti sono sollevati da ogni responsabilità al riguardo.

Art. 11 – Entrata in vigore

1. Per quanto non definito nel presente regolamento si rinvia alle vigenti disposizioni di legge in materia. Il presente regolamento entra in vigore contestualmente all'esecutività della deliberazione con cui è approvato.